

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DELLA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI – CIG 7963885CD**

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” con sede in Via Venezian, 1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del Direttore della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Roberta Pavesi nata a Pavia (PV) il 17 gennaio 1970, Cod. Fiscale PVSRR70A57G388E - di seguito denominata “Fondazione”;

e

La società Tecnologie Sanitarie S.p.A. con sede legale in via Laurentina - 00142 Roma, Codice Fiscale n. 06915071002 Partita IVA n. 06915071002, nella persona del Legale Rappresentante/Amministratore Delegato –Dott.Francesco Zanzi nato a Roma (RM) il 13/05/1964;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 588 del 24 giugno 2015, l’ A.O. di Desio e Vimercate, ora A.S.S.T. di Vimercate, a seguito di esperimento di procedura aperta, ha disposto l’aggiudicazione quinquennale del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche alla società Tecnologie Sanitarie Spa, stipulando successivamente il relativo contratto per il periodo 01/12/2015 – 30/11/2020;
- che l’art. 47 del capitolato di cui alla predetta procedura di gara consente l’adesione da parte dell’IRCCS Fondazione Nazionale dei Tumori, previa autorizzazione della medesima A.S.S.T. di Vimercate;
- che a seguito di concessione dell’autorizzazione per l’adesione alla procedura in oggetto, la Fondazione, con determinazione n. 246DG del 13 giugno 2019, ha disposto l’adesione ex-post alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche espletata dall’A.O. di Desio e Vimercate, oggi ASST Vimercate e aggiudicata con deliberazione n. 588 del 24/06/2015 a favore della società Tecnologie Sanitarie S.p.A. con sede legale in via Laurentina – 00142 Roma, per l’importo di € 3.461.672,86 oltre IVA, per il periodo di 15 mesi;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue



Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all'Impresa aggiudicataria, che accetta, del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche per la Fondazione stessa, avente le caratteristiche di cui al progetto Tecnico Economico e all'offerta economica del 28/5/2019, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dal Regolamento di gara, nel Capitolato Speciale e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della vigenza contrattuale.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- Regolamento di gara, Capitolato Speciale e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- progetto Tecnico Economico che, seppur non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica del 28/5/2019, allegata
- DUVRI Preliminare (allegati sicurezza) che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 2 Esecuzione della fornitura

Il presente servizio sarà eseguito sotto l'osservanza delle condizioni particolari del presente contratto, del Capitolato Speciale, nonché secondo le modalità previste dall'Offerta tecnica, che formano parte integrante del presente contratto pur non essendo allegati, ma che l'aggiudicatario dichiara di ben conoscere e accettare integralmente.

Art. 3 Durata

Il contratto per la gestione del servizio di cui in oggetto ha durata di 15 mesi a decorrere dal 01.07.2019.

Allo scadere, per l'attività di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, la Fondazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta aggiudicataria, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione del servizio, la prosecuzione dello stesso per ulteriori 24 mesi, ex art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Art. 4 Caratteristiche e manutenzione del servizio

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento del servizio in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le



leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui agli atti di gara e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. Il servizio in parola deve essere espletato secondo le specifiche di cui al Capitolato Speciale e al progetto Tecnico Economico.

Art. 5 Responsabili

L'Impresa affidataria indica nella persona di Ing. Alberto Fabio Lanzani, con la qualifica di Responsabile Operativo di Area Nord, che avrà mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenterà l'Impresa affidataria in tutte le fasi della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è l'ing. Lorenzo Della Rocca, Assistente tecnico della s.c. Ingegneria Clinica

Art. 6 Corrispettivi

L'importo complessivo contrattuale oggetto del presente contratto è pari a € 3.461.672,86 oltre IVA.

L'importo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto sono pari a € 15.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo determinato si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e non sarà soggetto a revisione automatica. La revisione del canone sarà effettuata ai sensi dell'art. 115 del Codice degli appalti e con la procedura descritta dall'art. 40 del CSA.

Art.7 Liquidazione e pagamenti

L'aggiudicatario emetterà una fattura trimestrale per le prestazioni effettuate nel trimestre di competenza sulla base di una relazione sulle attività svolte (art. 34 del Capitolato Speciale).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti nell'ambito della propria libertà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Fondazione entro 60 giorni dal ricevimento e che sarà subordinato ad un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate, nonché all'esito positivo della verifica periodica della regolare esecuzione del contratto e della sua corrispondenza alle norme previste dal CSA.

Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio d'eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.



Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura della fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente contratto, di tutti gli atti di gara e del CSA; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore della Fondazione, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- riferimento dell'ordine e/o data e numero provvedimento di adesione, data e atti del presente contratto;
- l'importo espresso in Euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente -IBAN - Codice CAB - ABI - ecc.);
- ogni altra indicazione utile.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG assegnato.

Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

In particolare, l'aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., s'impegna, a pena di nullità assoluta di questo contratto, ad utilizzare i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse



pubbliche, ivi compresa quella oggetto del presente contratto come da dichiarazione in atti e che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono quelle identificate per ciascuno di essi nella medesima dichiarazione.

In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata dall'aggiudicatario entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla Fondazione, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
- b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG (o CUP, ove previsto).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) n. 79638855CD relativo al presente contratto (oppure, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente contratto).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.



In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, la Fondazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per la Fondazione di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l'applicabilità di una penale.

Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria – fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. nonché la risoluzione di diritto del contratto stipulato con conseguente risarcimento del danno – ad informare immediatamente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Fondazione.

La Fondazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare in conformità al previsto dall'art. 3 L. 13/10/2010 n. 136, la Società Tecnologie Sanitarie SpA si impegna ad utilizzare il seguente conto corrente:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Agenzia n°18 - Via Cristoforo Colombo,
550 – 00144 ROMA - IBAN IT19 R010 0503 2180 0000 0004 076

dedicato, anche se non in via esclusiva, alle transazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto.

Le persone delegate ad operare su detto conto sono di seguito identificate.

RITA ZANZI - nata a Roma il 20/11/1947 C.F. ZNZ RTI 47869 H501R

FRANCESCO ZANZI - nato a Roma il 13/05/1964 C.F. ZNZ PNC 64B13 H501M

Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata alla Fondazione entro sette giorni dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione di nuovo conto corrente dedicato.

Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione della fornitura l'Impresa aggiudicataria ha presentato, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, fidejussione assicurativa n. 2256458 del 19/06/2019 relativa all'affidamento del servizio in parola per l'importo di € 173.083,64, importo ridotto del 50% in quanto in possesso di idonea certificazione inerente il sistema di qualità Uni EN ISO 9001:2015, con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione del servizio.



Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

La Fondazione, tramite il D.E.C., verifica periodicamente la regolare esecuzione del contratto e la sua corrispondenza alle norme previste dal CSA e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disapplicazione delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, la Fondazione provvederà a contestarle per iscritto all'aggiudicatario affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni.

In ogni caso si applicherà quanto previsto dal CSA ed in particolare dall'art. 30.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nell'offerta tecnica presentata e nel CSA di gara. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria ha prodotto Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi conformemente agli atti di gara.

Art. 12 Sicurezza

La Fondazione, ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

Tutte le attività descritte nel capitolato verranno svolte dall'aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore, in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

Art. 13 Cessione del contratto

Si rinvia a quanto disposto agli atti di gara (Art.26 CSA)

Art. 14 Cessione del credito

Si rinvia a quanto disposto agli atti di gara. (Art.26 CSA)



Art. 15 Risoluzione del contratto

La Fondazione può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso la Fondazione sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
- c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- d) quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari, o per contravvenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo o di fallimento dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti.

Ove la Fondazione ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine la Fondazione adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore - ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che la Fondazione dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel CSA, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, la Fondazione tratterà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.



Il fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla Fondazione e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

L'esecuzione del presente servizio viene avviato nelle more degli esiti dei controlli ex art. 12 del D.Lgs. 163/2006, pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di risultati negativi.

Art.16 Subappalto

Ai sensi dell'art.118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario non potrà dare in subappalto parte dell'esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione e sino al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. 163/2006);
- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - ./ della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D.Lgs. 163/2006);
 - ./ dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D.Lgs. 163/2006).

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dalla Fondazione entro 30 giorni (art. 118, comma 8 D.Lgs. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita.

La Fondazione provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente



eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 - convertito con Legge 04 agosto 2006, n. 248). La Fondazione può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 11 c.s. L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D.Lgs. 163/2006).

Art. 17 Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico della ditta fornitrice i bolli delle quietanze, l'imposta di bollo relativa al presente contratto, nonché le eventuali spese di registrazione da effettuarsi.

Per quanto non disposto dal presente atto valgono le disposizioni contenute negli atti di gara, nonché le norme in materia contrattuale del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in Legge 9/14, il presente contratto è sottoscritto con firma digitale.

Art. 18 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751. Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto.

Art. 19 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello



svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse alla fornitura oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione. La persona di contatto è l'Ing. Ernesto Setti.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

Art. 21 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 22 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel CSA e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Milano,

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Il Direttore s.c. Ingegneria Clinica

Ing. Roberta Pavesi

Tecnologie Sanitarie S.p.A.

Il Legale rappresentante/procuratore

Dott. Francesco Zanzi

All. offerta economica



"ALLEGATO 8"
SCHEMA DI OFFERTA

Spett.le
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezian 1
20133 Milano (MI)

Il sottoscritto **FRANCESCO ZANZI** nato a ROMA IL 13/05/1964 in nome e per conto della Società **TECNOLOGIE SANITARIE SPA** con sede in ROMA Via LAURENTINA n. 456/458 nella sua qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE - AMMINISTRATORE DELEGATO**

Ufficio Imposte Dirette territorialmente competente: ROMA 6 - VIA CANTON, 20 - 00142 - Codice Fiscale 06915071002 e Partita IVA 06915071002 - mediante questa offerta impegnativa dichiara di aver preso visione delle norme e condizioni contenute nel Regolamento di gara e nel Capitolato Speciale.

Dichiara di impegnarsi ad assolvere, in caso di aggiudicazione, il **SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI** secondo le norme e condizioni ed oneri riportate nel Regolamento di Gara, nel Capitolato Speciale e relativi allegati.

Dichiara inoltre che, nella formulazione del prezzo offerto, si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al costo del lavoro, nel rispetto delle apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (previste dall'art. 1 comma 1 della Legge 7/11/2000 n. 327), nonché dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

La persona che sottoscriverà il contratto in caso di aggiudicazione, è il sig. **FRANCESCO ZANZI**, nato a ROMA il 13/05/1964, nella sua qualità di **AMMINISTRATORE DELEGATO**.

L'importo offerto per il "Servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature biomediche" è il seguente:

Importo complessivo annuo: euro € 2.769.338,29, Iva esclusa, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il servizio di evoluzione di alcune tecnologie a supporto delle attività cliniche non è al momento oggetto di offerta.

TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Francesco Zanzi



UNI EN ISO 9001:2015 - REG. n° 3156-A
UNI CEI EN ISO 14001:2015 - REG. n° 3175-A
UNI EN ISO 14001:2015 - REG. n° 3156-E
BS CHSAS 18001:2007 - REG. n° 3156-I

Indirizzo: Via Laurentina, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39 06547061 - Fax +39 0654406214
Sede operativa: Via Cesare Garzanti, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39 023624500 - Fax +39 023651002
Partita IVA e C.F. n° 06915071002 - R.E.A. n° 008787 - Cap. Soc. € 6.000.000,00 I.v.
www.tecnologiesanitariespa.com - info@tecnologiesanitariespa.com



Inoltre, DICHIARA ED ATTESTA, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,

- Che gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi propri afferenti l'esercizio dell'attività di impresa di Tecnologie Sanitarie S.p.A. connessi con l'esecuzione del servizio oggetto di gara ammontano ad €/anno € 12.000,00 .=. (diconsi euro/anno dodicimila/00) oltre IVA.
- Di mantenere la presente offerta valida ed impegnativa per 180 gg. dalla data di presentazione della stessa.
- Che Tecnologie Sanitarie S.p.A. applica ai suoi dipendenti il CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA N. 113 e CCNL SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI N. 120.

Si allega alla presente la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ROMA, 28/05/2019

Firma

TECNOLOGIE SANITARIE S.P.A.
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Francesco Zanzi



UNI EN ISO 9001:2015 - REG. n° 3156-A
UNI EN ISO 14001:2015 - REG. n° 3156-P
UNI EN ISO 14001:2015 - REG. n° 3156-E
BS CHAS 18001:2007 - REG. n° 322-F

Spazio per la Firma
Sede Legale: Via Lancia, 456/458 - 00142 Roma (RM) - Tel. +39 06514001 - Fax +39 0651400214
Sede Operativa: Via Capone Veszi, 1/A - 20129 Milano (MI) - Tel. +39 02524990 - Fax +39 025258998
Partita IVA e C.F. n° 06315971002 - R.E.A. n° 090767 - Cap. Soc. € 6.000.000,00 (i.v.)
www.tecnologiesanitariespa.com - info@tecnologiesanitariespa.com

